

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-52 del 10/05/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Arpae Emilia-Romagna ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai fini dell'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari per il triennio 2019-2021.
Proposta	n. PDEL-2019-49 del 10/05/2019
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella

Questo giorno 10 (dieci) maggio 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Arpae Emilia-Romagna ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai fini dell'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari per il triennio 2019-2021.

VISTA:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 44/95 il quale prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto (lett. d);
- l'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 44/95 il quale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni Arpa possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

VISTA INOLTRE:

- la L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto che l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, istituita ai sensi della L.R. 44/1995, venga ridenominata in Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);

PREMESSO:

- che il D.M. 27 febbraio 2008 emanato dal Ministero della Salute attribuisce agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati;
- che il Piano di riposizionamento e riequilibrio economico-finanziario, predisposto da Arpa Emilia-Romagna nel corso del 2007 su richiesta della Regione Emilia-Romagna e presentato, con parere positivo del Comitato di Indirizzo, alla Giunta nel febbraio 2008, ha previsto quale linea strategica dell'Agenzia la dismissione dell'attività di controllo

analitico degli alimenti svolta a supporto dei Dipartimenti di Sanità pubblica, nonché quella a carattere commerciale erogata su richiesta di altri soggetti pubblici e privati, per concentrare maggiori risorse nelle competenze primarie dell'ente rivolte al presidio e alla tutela ambientale quale fattore prioritario di prevenzione per la salute pubblica;

- che Arpa e IZSLER, a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici specifici, hanno redatto un verbale, sottoscritto da entrambe le parti e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in data 27/10/2009, con il quale sono state definite le modalità ed il percorso volti a garantire il suddetto trasferimento;
- che Arpa e IZSLER hanno sottoscritto in data 18/11/2009 un Protocollo di Intesa finalizzato a disciplinare le modalità di realizzazione da parte di IZSLER delle attività analitiche su matrici alimentari dettagliatamente descritte nel Protocollo stesso, approvato con D.D.G. n. 88 del 17/11/2009 e dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 1995 del 14/12/2009;
- che il suddetto Protocollo di Intesa, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 31/12/2010, è stato successivamente prorogato al 31/12/2012;
- che in data 1/03/2013 Arpa e IZSLER hanno pertanto sottoscritto un Protocollo di Intesa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 504 del 29/04/2013, finalizzato a garantire il proseguimento della collaborazione tra Arpa e IZSLER, prendendo atto dell'avvenuto completamento del trasferimento delle attività e delle mutate relazioni tra gli Enti istituzionali interessati alla realizzazione delle attività previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 18/11/2009;
- che il suddetto Protocollo di Intesa, di durata triennale a decorrere dall'1/01/2013, è scaduto in data 31/12/2015;
- che in data 8/04/2016 Arpa Emilia-Romagna, subentrata ad Arpa Emilia-Romagna ai sensi della citata L.R. n. 13 del 30/07/2015, e IZSLER hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa, di durata triennale a decorrere dall'1/01/2016 e scaduto pertanto il 31/12/2018;

CONSIDERATO:

- che Arpa e IZSLER intendono garantire il proseguimento della collaborazione di cui sopra attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa;
- che è stato pertanto concordato un nuovo schema di Protocollo di Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con validità di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2021;

RILEVATO:

- che le parti hanno confermato la quota annuale da riconoscere a IZSLER, a copertura delle spese da sostenersi per la realizzazione delle attività oggetto del Protocollo di Intesa, sulla base dei costi medi sostenuti da IZSLER stesso in attuazione del precedente Protocollo di Intesa;
- che il riconoscimento a IZSLER dell'importo omnicomprendivo annuale di Euro 200.000,00 sarà effettuato dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e troverà copertura attraverso una quota delle spettanze sul FSR riconosciute annualmente ad Arpae;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con IZSLER lo schema di Protocollo di Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in quanto coerente con le finalità istituzionali di Arpae;
- di individuare la Dott.ssa Leonella Rossi, Responsabile del Laboratorio Multisito, quale referente per Arpae delle attività previste nello schema di Protocollo di cui trattasi;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, reso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, la Dott.ssa Leonella Rossi, Responsabile del Laboratorio Multisito;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Protocollo di Intesa tra Arpae Emilia-Romagna e IZSLER ai fini dell'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo schema di Protocollo di Intesa allegato sub A) ha validità di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e pertanto scadrà il 31 dicembre 2021;
3. di individuare la Dott.ssa Leonella Rossi, Responsabile del Laboratorio Multisito, quale referente per Arpae delle attività previste nello schema di Protocollo di cui trattasi.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA ED ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ANALITICA SU MATRICI ALIMENTARI

TRA

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (nel seguito Arpae), P.IVA e C.F. n. 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, nato a Taranto il 23/09/1959, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale di Arpae Emilia-Romagna in Bologna, Via Po n. 5,

e

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" (nel seguito IZSLER), P.IVA n. 00284840170, rappresentato dal Direttore Generale f.f., Dott. Giorgio Varisco, nato a Brescia il 10/07/1965, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale dell'IZSLER in Brescia, Via A. Bianchi n.9,

PREMESSO

- che il D.M. 27 febbraio 2008 emanato dal Ministero della Salute attribuisce agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati;
- che il Piano di riposizionamento e riequilibrio economico-finanziario, predisposto da Arpa Emilia-Romagna nel corso del 2007 su richiesta della Regione Emilia-Romagna e presentato, con parere positivo del Comitato di Indirizzo, alla Giunta nel febbraio 2008, ha previsto quale linea strategica dell'Agenzia la dismissione dell'attività di controllo analitico degli alimenti svolta a supporto dei Dipartimenti di Sanità pubblica, nonché quella a carattere commerciale erogata su richiesta di altri soggetti pubblici e privati, per concentrare maggiori risorse nelle competenze primarie dell'ente rivolte al presidio e alla tutela ambientale quale fattore prioritario di prevenzione per la salute pubblica;
- che, a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici, in data 18/11/2009 Arpa Emilia-Romagna e IZSLER hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, approvato dalla Giunta

regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 1995 del 14/12/2009, nel quale sono state formalizzate le reciproche pattuizioni in tema di attività analitiche su matrici alimentari;

- che tale Protocollo, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 31/12/2010, è stato successivamente prorogato al 31/12/2011 e, da ultimo, al 31/12/2012;
- che in data 1/03/2013 Arpa Emilia-Romagna e IZSLER hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa, approvato dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 504 del 29/04/2013, finalizzato a garantire il proseguimento della collaborazione tra Arpa e IZSLER, prendendo atto dell'avvenuto completamento del trasferimento delle attività e delle mutate relazioni tra gli Enti istituzionali interessati alla realizzazione delle attività previste nel Protocollo di Intesa datato 18/11/2009;
- che il suddetto Protocollo di Intesa, di durata triennale - a decorrere dall'1/01/2013 - è scaduto in data 31/12/2015;
- che in data 8/04/2016 Arpa Emilia-Romagna, subentrata ad Arpa Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*", e IZSLER hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa, di durata triennale a decorrere dall'1/01/2016 e scaduto pertanto il 31/12/2018;

RITENUTO

- opportuno garantire il proseguimento della collaborazione tra Arpa e IZSLER, così come sopradescritta, attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa volto a disciplinare il rapporto fra i due Enti per un ulteriore triennio.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto tra le Parti, così come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa e sono da considerarsi espressamente richiamate e condivise.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo di Intesa disciplina le modalità di collaborazione e le relazioni insorgenti tra Arpa e IZSLER finalizzate a garantire la realizzazione da parte di IZSLER di tutte le attività analitiche su matrici alimentari affidate ad Arpa quale laboratorio di supporto agli Enti o Autorità preposti a funzioni di prevenzione e controllo nel settore della sicurezza alimentare nel territorio della regione Emilia-Romagna, e già completamente trasferite ad

IZSLER in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1/03/2013 e richiamato nelle premesse. Permangono invece in capo ad Arpae:

- le attività analitiche relative all'isotopia e radioattività sugli alimenti;
- l'attività analitica relativa al controllo dei residui di fitofarmaci sugli alimenti;
- l'attività connessa al Centro Micologico regionale.

Art. 3 (Risorse finanziarie)

Sulla base dei costi medi sostenuti da IZSLER in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 8/04/2016, il trasferimento dell'attività analitica da Arpae a IZSLER comporta il riconoscimento di una quota economica relativa ai costi vivi individuati sulla base di una valutazione sui consumi di materiali e reagenti di laboratorio, ad esclusione del costo del personale, pari ad Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00) annui onnicomprensivi.

La definizione di tali costi è riferita ai soli campioni conferiti da tutti gli Enti o Autorità preposti a funzioni di prevenzione e controllo nel settore della sicurezza alimentare nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Il riconoscimento a IZSLER dell'importo onnicomprensivo sopraindicato di Euro 200.000,00 sarà effettuato annualmente dalla Direzione Generale alla Salute della Regione Emilia-Romagna e troverà copertura attraverso una quota delle spettanze sul FSR riconosciute annualmente ad Arpae.

Articolo 4 (Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha validità per 3 (tre) anni a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Il presente Protocollo di Intesa – redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto digitalmente ed è efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.

Articolo 5 (Imposte di bollo e registro)

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2 (Aut. n.143 dell'08.07.2014 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia). Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'IZSLER. Arpae si impegna a corrispondere ad IZSLER – entro il termine di 90 giorni dalla data di efficacia del presente Protocollo di Intesa - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 - parte II – della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005).

Articolo 6 (Patto d'integrità)

IZSLER e Arpae condividono, accettano e si impegnano a rispettare il patto di integrità allegato al presente Protocollo di Intesa (All.1).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per **Arpae Emilia-Romagna**

Il Direttore Generale

Per l'**IZSLER**

Il Direttore Generale f.f.

PATTO DI INTEGRITA'

Articolo 1

1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra IZSLER ed Arpae nell'ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione del Protocollo d'intesa per l'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari (d'ora in avanti Protocollo d'intesa).
2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra IZSLER e i propri dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed Arpae e i propri dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall'altro, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza.

Articolo 2

1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione del Protocollo d'intesa, ciascuna parte:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi;
 - 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del Protocollo d'intesa e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura;
 - 1.3 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del Protocollo d'intesa;
 - 1.4 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del Protocollo d'intesa;
 - 1.5 si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato;
 - 1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del Protocollo d'intesa;
 - 1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nelle trattative per la stipula e nell'esecuzione del Protocollo d'intesa, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza applicabili ai propri dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti.

Articolo 3

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio.

2. La violazione del Patto comporta la risoluzione del Protocollo d'intesa, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria.

Articolo 4

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del Protocollo d'intesa.

N. proposta: PDEL-2019-49 del 10/05/2019

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Arpa Emilia-Romagna ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai fini dell'esercizio dell'attività analitica su matrici alimentari per il triennio 2019-2021.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 10/05/2019

Il Dirigente
